

mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità di cui all'art. 51 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 61 (Incrementi dello stipendio tabellare) e dell'art. 62 (Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale dirigente comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto.

Art. 64 **Indennità di esclusività**

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro resta disciplinata dagli artt. 5 del CCNL dell'8.6.2000, II biennio, articolo 8, comma 1, lett. e) del CCNL del 22.2.2001, art. 36 del CCNL del 3.11.2005 e articolo 12 del CCNL del 6.5.2010 (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro) per l'Area IV e dall' art. 5 del CCNL dell'8.6.2000, II biennio economico, art.10. comma 1, lett. b) del CCNL del 22.2.2001 (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro), art. 36 del CCNL del 3.11.2005 (Indennità) e art.11 del CCNL del 6.5.2010, II biennio (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro), per l'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria.
2. L'esperienza professionale/anzianità richiesta in tali disposizioni contrattuali si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 407 della legge 30.12.2020, n. 178, a decorrere dal 1.1.2021 l'indennità di esclusività dei dirigenti medici, veterinari e sanitari delle Aziende ed Enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione), è rideterminata nei seguenti valori annui, lordi comprensivi della tredicesima mensilità:

Tipologia di incarico	Dirigenza medica e veterinaria	Dirigenza sanitaria non medica
Incarichi di direzione di struttura complessa	23.461,08	23.461,08
Altri incarichi con esperienza professionale superiore a quindici anni	17.599,13	17.095,93
Altri incarichi con esperienza professionale tra cinque e quindici anni	12.913,35	7.346,16
Altri incarichi con esperienza professionale sino a cinque anni	3.199,37	2.169,22

4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 89 (Indennità di esclusività) del CCNL del 19 dicembre 2019.

Art. 65 **Indennità di specificità medico - veterinaria**

1. A decorrere dal 31.12.2021 ed a valere dall'anno successivo, l'indennità di specificità medico veterinaria di cui all'art. 90 bis del CCNL 19.12.2019 è rideterminata nei seguenti importi annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità:

Dirigenti medici e veterinari	9.162,22
Dirigenti medici e veterinari di ex II livello	12.266,64

2. Alla corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo, nei nuovi valori di cui al comma 1, si continua a provvedere con il fondo di cui all'art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi).

Art. 66 **Indennità di specificità sanitaria**

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dalla dirigenza inquadrata nei profili del ruolo sanitario diversi dai profili di dirigente medico e veterinario, con decorrenza 31.12.2021 ed